


mg_dg	
03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA	
N. 234/20 I	<i>[Handwritten Signature]</i>
27 NOV. 2020	
UOR	CC
Funzione	Macroattività
Fascicolo	Sottorascicolo



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA  
 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA  
 CAMERA PENALE DI PARMA**

**Oggetto:** Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Parma, l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Camera Penale di Parma, riguardante l'utilizzo del **PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)** e della **CASELLA PEC** munita di valore legale per l'invio degli atti previsti dall'art. 24 D.L. n. 137/2020.

Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 16:00, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Parma, vicolo San Marcellino n° 5, sono costituiti:

- la Procura della Repubblica di Parma (nella persona del dott. Alfonso D'Avino, Procuratore della Repubblica);
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma (nella persona dell'avv. Simona Cocconcelli, Presidente);
- la Camera Penale di Parma (nella persona dell'avv. Daniele Carra, Presidente);

\*\*\*

- a) visto l'art. 83, comma 12-quater.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, e ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero;
- b) visto il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti Penali" (PDP);
- c) visto l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *"In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso,*

*[Handwritten Signature]*

1

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento”;*

- d) visto l'art. 24, comma 2, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *“Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”;*
- e) visto l'art. 24, comma 3, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *“Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati”;*
- f) visto l'art. 24, comma 4, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *“Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”;*
- g) visto l'art. 24, comma 5, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *“Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio”;*
- h) visto l'art. 24, comma 6, del D.L. n. 137 del 28/10/2020: *“Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge”;*
- i) visto il provvedimento n. 10667 del 04 novembre 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020;
- j) visto il provvedimento n. 10791 del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente *l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.*

All'esito di incontri tra il Procuratore della Repubblica di Parma, il *Magrif* ed il Responsabile amministrativo del SICP e del TIAP della Procura di Parma, da un lato, e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Parma, dall'altro;

**Convengono quanto segue:**

**A) UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)**

2

- 1) Il deposito, **da parte dei difensori dell'indagato**, di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 *bis*, comma 3, del codice di procedura penale deve essere effettuato esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Deposito Atti Penali (PDP) <sup>1</sup>.
- 2) Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.
- 3) Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGinDE) con ruolo di avvocato.
- 4) Costituiscono requisiti indispensabili per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze la preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore, l'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. e l'annotazione di tale ultimo evento all'interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR).
- 5) Il Portale Deposito Atti Penali (PDP) consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il Portale consente, altresì, di richiedere l'annotazione delle nomine già agli atti.
- 6) Al fine di poter effettuare il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze, il difensore deve preliminarmente effettuare il deposito della nomina fiduciaria.
- 7) Il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p. potrà avvenire sino a quando il fascicolo sia nella disponibilità della Procura. Qualora gli atti del procedimento siano stati trasmessi ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura, etc.), il deposito dell'atto verrà rifiutato da parte del personale amministrativo della Procura. In tal caso, l'atto difensivo dovrà essere regolarmente depositato presso l'Autorità Giudiziaria competente.
- 8) Le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale Deposito atti Penali (PDP) sono dettagliatamente illustrate nel manuale utente allegato al presente protocollo.
- 9) L'atto del procedimento in forma di documento informatico e i documenti allegati da depositare telematicamente presso l'Ufficio di Procura devono rispettare i requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del Provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (allegato al presente protocollo):
  - a) L'atto del procedimento in forma di documento informatico è: in formato PDF; ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
  - b) I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico sono: in formato PDF; sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata;
  - c) le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES; gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;

---

<sup>1</sup> Allo stato, per ragioni tecniche, non è prevista analoga possibilità per il difensore della persona offesa destinataria di avviso ex art. 415-bis, comma 1, c.p.p.; in tali casi, come specificato al punto B/3, il difensore dovrà trasmettere gli atti a mezzo pec all'indirizzo [depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it)

d) la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

10) Gli atti del procedimento e i documenti allegati devono essere depositati dai difensori secondo la procedura prevista sul PDP (indicata nell'articolo 6 del provv. DGSIA n. 5477 dell'11/05/2020), che consiste: a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene: a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero; b) i dati inseriti dal depositante; c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP.

I possibili valori di stato sono: a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio"; b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario; c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario; d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento; e) Rigettato: rifiuto del deposito (la motivazione è riportata sul PDP); f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione (il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito).

11) Affinché la procedura di acquisizione dell'atto da parte del sistema vada a buon fine, il difensore deve evitare l'uso di abbreviazioni (ad es.: proc. pen.; Sost. Proc.; etc.) o sigle, redigendo le parole per esteso (ad es.: Procedimento Penale Numero; Sostituto Procuratore dottor/dottoressa; etc.).

12) In via sperimentale, si prevede che dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e/o degli atti del procedimento, il difensore procederà all'invio tramite posta elettronica ordinaria della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della Segreteria del Pubblico Ministero titolare del procedimento (indirizzo indicato nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.), al fine di consentire la tempestiva gestione da parte del personale amministrativo dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione. In ogni caso, il personale amministrativo procederà, quotidianamente, all'attività di verifica sul Portale, a prescindere dall'invio delle "ricevute di inoltro" rilasciate dal PDP.

13) Il personale amministrativo della Procura della Repubblica di Parma provvederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti allegati. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data e orario sono visibili dal depositante sul PDP.

#### **B) UTILIZZO DELLA CASELLA PEC "DEPOSITOATTIPENALI"**

- 1) Con provvedimento n. 10791 del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, è stata assegnata alla Procura della Repubblica di Parma la seguente casella di posta elettronica certificata: depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it.
- 2) Il predetto indirizzo di posta elettronica certificata è destinato a ricevere **atti provenienti e depositati da Avvocati esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata**.
- 3) Alla suddetta casella PEC devono essere inviati soltanto gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, depositati dai difensori, in corso di indagini preliminari e antecedenti alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nonché -per le sole persone offese (come già precisato nella nota n. 1)- gli atti difensivi previsti dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p..
- 4) Il difensore può inviare alla medesima casella PEC, previa allegazione della nomina difensiva, atti di denuncia, querela ed esposti. Pertanto, con tale modalità è consentito il deposito da parte dei difensori dei seguenti atti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): querele, denunce ed esposti; istanze,



memorie e nomine nella fase delle indagini preliminari ed ante 415 bis c.p.p.; rinunce e revoche; richieste ex art. 335 c.p.p.; richieste sullo stato del procedimento; richieste di patteggiamento; istanza di dissequestro; opposizioni all'archiviazione ex art. 408, comma 3, c.p.p.; etc.

- 5) Al fine di agevolare lo smistamento dell'atto all'ufficio competente e rendere effettivo e rapido il recapito al destinatario:
- qualora l'atto sia una richiesta di "335" oppure riguardi lo "stato del procedimento", nel campo "Oggetto" sarà indicato, a seconda dei casi: 335 oppure stato del procedimento;
  - qualora si tratti di querela, esposto, denuncia, nel campo "Oggetto" sarà indicato: notizia di reato;
  - qualora l'atto si riferisca ad un procedimento in fase di indagine e comunque sia indirizzato ad un Magistrato, nel campo "Oggetto" saranno indicati, nell'ordine: PM (solo cognome) – n° di RG – tipologia dell'atto ("istanza", "memoria", "dissequestro", "seguito denuncia" e così via).
- 6) Nel corpo della mail il difensore deve specificare quali e quanti atti vengono allegati.
- 7) L'atto del procedimento in forma di documento informatico e i documenti allegati trasmessi alla predetta casella PEC devono rispettare i requisiti indicati nel provvedimento n. 10791 del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. In particolare:
- a) L'atto del procedimento in forma di documento informatico:
    - è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
  - b) I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico:
    - sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
  - c) Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
  - d) La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione è pari a 30 Megabyte.
- 8) Il deposito con le modalità sopra descritte assume valore legale.
- 9) Nel caso di mancato rispetto dei predetti requisiti, l'atto sarà considerato irricevibile per assenza dei requisiti di legge. Saranno, parimenti, considerati irricevibili, qualora inviati alla casella PEC, tutti gli atti che devono per legge essere depositati mediante il Portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.L. n. 137 del 28/10/2020, salvo il caso in cui il difensore dimostri l'assoluta impossibilità di accedere al Portale del Deposito degli atti Penali.
- 10) Ricevuto correttamente l'atto del procedimento, il personale di segreteria provvederà ad annotare nel registro (SICP) la data di pervenimento a mezzo PEC e a inserire il file informatico nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata, previa annotazione sulla medesima copia di data e ora di pervenimento.
- 11) Con l'entrata in funzione della pec depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, per la trasmissione degli atti i Difensori non potranno più utilizzare gli indirizzi di posta elettronica sin qui usati, ovvero:
- a) procuratore.procura.parma@giustiziacert.it
  - b) iscrizionisicp.procura.parma@giustizia.it
  - c) 335.procura.parma@giustizia.it
  - d) segreteria.pm.arenti.procura.parma@giustizia.it
  - e) segreteria.pm.ausiello.procura.parma@giustizia.it
  - f) segreteria.pm.bianchi.procura.parma@giustizia.it



- g) [segreteria.pm.dalmonte.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.dalmonte.procura.parma@giustizia.it)
- h) [segreteria.pm.nunno.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.nunno.procura.parma@giustizia.it)
- i) [segreteria.pm.pensa.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.pensa.procura.parma@giustizia.it)
- j) [segreteria.pm.podda.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.podda.procura.parma@giustizia.it)
- k) [segreteria.pm.vallario.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.vallario.procura.parma@giustizia.it)
- l) [segreteria.pm.zannini.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.zannini.procura.parma@giustizia.it)
- m) [segreteria.pm.davino.procura.parma@giustizia.it](mailto:segreteria.pm.davino.procura.parma@giustizia.it)

12) Gli indirizzi di p.e.o. (posta elettronica ordinaria) di cui ai punti d)-m) (ovvero quelli relativi alle segreterie dei singoli magistrati) potranno essere ancora utilizzati dai Difensori per tutte le comunicazioni informali ed interlocutorie con i Magistrati del Pubblico Ministero (ad esempio: proposte di patteggiamento in vista del raggiungimento dell'intesa; richieste di appuntamento; e così via).

### C) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Al fine di evitare pregiudizi per la posizione delle difese, le parti -pur prendendo atto della cogenza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 6, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 in relazione alle modalità di deposito degli atti indicati nell'art. 24, comma 1, del medesimo D.L.- convengono sulla opportunità di prevedere una fase di transizione (**fino al 15.1.2021, salvo proroga, ove necessaria**), con la previsione di un *doppio binario*, ovvero la facoltà per i difensori di utilizzare:
  - a) in alternativa al *portale deposito atti penali*, la pec [depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it);
  - b) per le querele, il deposito cartaceo.
  
- 2) Il presente protocollo di intesa, redatto in triplice originale (per ciascuna delle tre parti che lo sottoscrivono) entrerà in vigore a partire dal prossimo **3 dicembre 2020**.  
Ciascuna delle parti provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web

#### Allegati:

- Manuale utente Avvocato PDP;
- Provv. DGSIA n. 5477 dell'11 maggio 2020;
- Provv. DGSIA n. 10791 del 9 novembre 2020.

Parma, 26 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

(avv. Simona Cocconelli)



Il Presidente della Camera Penale di Parma

(avv. Daniele Carra)



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma

(dott. Alfonso D'Avino)

